

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

[BO01020123054|A040|]

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 2001, n. 10

Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori**INDICE**Capo I - *Finalità*Art. 1 - *Finalità*Capo II - *Disposizioni in materia agrituristica*Art. 2 - *Definizione di agriturismo*Art. 3 - *Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica*Art. 4 - *Connessione e complementarietà*Art. 5 - *Disposizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica*Art. 6 - *Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica*Art. 7 - *Locali e strutture destinate all'attività agrituristica*Art. 8 - *Norme igienico-sanitarie*Art. 9 - *Obblighi degli operatori agrituristici*Art. 10 - *Vigilanza*Art. 11 - *Sanzioni*Art. 12 - *Revoca dell'autorizzazione*Art. 13 - *Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica*Art. 14 - *Disposizioni particolari per l'esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione e complementarietà*Capo III - *Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori*Sezione I - *Finalità*Art. 15 - *Finalità delle strade del vino e delle strade dei sapori*Sezione II - *Strade del vino*Art. 16 - *Definizione delle strade del vino*Art. 17 - *Gestione e fruizione delle strade del vino*Art. 18 - *Disciplinare e comitato promotore*Art. 19 - *Comitato di gestione*Art. 20 - *Assemblea degli aderenti alle strade del vino*Sezione III - *Strade dei sapori*Art. 21 - *Definizione delle strade dei sapori*Art. 22 - *Disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori*Capo IV - *Disposizioni per la semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo*Art. 23 - *Semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo*Capo V - *Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni*Art. 24 - *Disposizioni transitorie e finali*Art. 25 - *Regolamenti di esecuzione*Art. 26 - *Entrata in vigore*Art. 27 - *Abrogazioni*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1
Finalità

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento disciplina l'agriturismo, le strade del vino e le strade dei sapori anche al fine di favorire lo sviluppo delle zone rurali, la continuazione delle attività agricole attraverso l'integrazione dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita degli agricoltori, la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali e dell'ambiente nonché l'utilizzo del patrimonio edilizio rurale, e al fine di sviluppare e diffondere l'ospitalità e il ristoro attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura trentina.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA AGRITURISTICA

Art. 2
Definizione di agriturismo

1. Per agriturismo si intendono le attività di ospitalità e ristoro esercitate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole, che devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei fondi dell'impresa agricola. Sono definite agrico-turismo le attività agrituristiche svolte con modalità orientate a ottenere non solo un risparmio di energia ma il miglioramento della qualità dell'abitare e del vivere.

2. Rientrano tra le attività di agriturismo:

- a) offrire ospitalità per soggiorno turistico negli edifici a disposizione dell'azienda agricola;
- b) ospitare turisti campeggiatori in spazi aperti, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;
- c) somministrare pasti e bevande tipici trentini, ivi comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico. Le bevande alcoliche e i superalcolici possono essere offerti unicamente in correlazione con i pasti. Comunque è sempre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda;
- d) somministrare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi del capo III della presente legge;
- e) vendere i beni prodotti dall'impresa agricola;
- f) organizzare, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, ivi compresi, nel rispetto delle eventuali norme di settore, i bagni d'erba e l'ippoterapia. Per le attività relative ai bagni d'erba è in ogni caso fatta salva la possibilità di acquistare la materia prima presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento.

3. Le somministrazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 devono essere costituite - in misura non inferiore al 30 per cento del valore annuo - da materie prime prodotte o lavorate dall'impresa, nonché - in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento - da prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli individuali o associati della provincia di Trento. Sono considerati di produzione aziendale, oltre agli alimenti e alle bevande prodotti e lavorati nell'impresa agricola, anche quelli ricavati, attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'impresa.

4. Le attività di cui alla lettera f) possono essere realizzate in modo autonomo dalle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 solo in quanto direttamente connesse con l'attività agricola. Qualora non siano direttamente connesse all'attività agricola, tali attività possono essere realizzate esclusivamente per la fornitura di servizi agli ospiti dell'agriturismo.

5. L'attività di vendita dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli, se svolta disgiuntamente dalle attività di ospitalità e ristoro, rimane soggetta alla legislazione che la concerne.

6. Il regolamento di esecuzione di questo capo definisce in particolare le modalità e i limiti di esercizio dell'attività agrituristica, i criteri per l'applicazione delle norme igienico-sanitarie di cui all'articolo 8, i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica.

Art. 3

Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è istituito l'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo. L'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'elenco sono disposte dal servizio competente.

2. Sono iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, ove ne facciano richiesta, gli operatori le cui aziende agricole, ubicate nel territorio della provincia di Trento, siano in grado di assicurare la connessione e la complementarietà dell'attività agrituristica con le attività agricole, secondo quanto previsto dall'articolo 4, e che rientrino nelle seguenti categorie:

- a) imprenditori agricoli iscritti all'Archivio provinciale delle imprese agricole di cui al capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
- b) società fra gli imprenditori di cui alla lettera a) costituite allo scopo di esercitare attività agrituristica;
- c) società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
- d) società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite.

3. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è accertata in relazione all'estensione delle superfici agricole utilizzate dall'impresa, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, al numero degli addetti, alla quantità e alla qualità delle produzioni, alle caratteristiche dei locali e delle strutture a disposizione. Nel caso di più aziende gestite da un medesimo operatore tale requisito è accertato tenuto conto congiuntamente di tutte le aziende.

4. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare ogni variazione che comporti la modifica dei requisiti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dal loro verificarsi. La Giunta provinciale definisce le modalità di iscrizione all'elenco, i termini e la documentazione necessaria da allegare alle domande di iscrizione.

Art. 4

Connessione e complementarietà

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica è accertata dalla Provincia in relazione al rapporto tra le ore lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e all'attività agrituristica, con le modalità individuate dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Il requisito della complementarietà si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti. La sola somministrazione delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), non è soggetta all'accertamento del requisito della complementarietà.

*Art. 5**Disposizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica*

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare manodopera familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché personale dipendente nel numero massimo definito dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto della presente legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

3. La Provincia, anche in collaborazione con le associazioni agrituristiche provinciali e con i comuni, promuove, in applicazione della vigente normativa in materia di aggiornamento e formazione professionale, apposite iniziative per la qualificazione degli esercenti attività agrituristica.

*Art. 6**Autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica*

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciata, su domanda dell'interessato, dal comune amministrativo nel cui territorio sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) al possesso del libretto sanitario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), da parte dei soggetti coinvolti nelle attività agrituristiche relative alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;
- b) alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);
- c) alla disponibilità dei locali e delle strutture destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, in possesso dei requisiti definiti dall'articolo 7 e conformi alle norme in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;
- d) al possesso del requisito dell'adeguata capacità professionale, verificato conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione di questo capo;
- e) all'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

3. Ove la domanda di autorizzazione sia presentata da imprenditori associati o da uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c) o d), il requisito di cui al comma 2, lettera b), va riferito sia al legale rappresentante del richiedente che alla persona preposta all'esercizio, e il requisito di cui al comma 2, lettera d), va riferito almeno al preposto all'esercizio.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. Il provvedimento di autorizzazione definisce, in modo essenziale, le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura dell'agriturismo nonché i limiti di esercizio definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

5. Il comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Il provvedimento di autorizzazione può condizionare l'effettivo esercizio dell'attività agrituristica alla realizzazione di specifici interventi per l'adeguamento delle strutture e dei locali alle disposizioni in materia igienico-sanitaria. Copia del provvedimento è trasmessa al servizio provinciale competente alla tenuta dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

6. Qualora la capacità ricettiva agrituristica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sia inferiore o uguale a dieci ospiti, ovvero l'esercizio dell'attività agrituristica sia caratterizzato dalla sola somministrazione delle degustazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è sostituita da apposita denuncia d'inizio attività presentata ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

7. La Giunta provinciale con propria deliberazione definisce le modalità di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione e la documentazione da allegare ad esse.

8. Il Comune, a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 9, lettere d) ed e), relative ai prezzi praticati per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, provvede a disporre eventuali specifiche prescrizioni al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti.

*Art. 7**Locali e strutture destinate all'attività agrituristica*

1. Per l'esercizio dell'attività agrituristica possono essere utilizzati locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola tra cui, anche in modo parziale, l'abitazione dell'imprenditore agricolo e i fabbricati rurali già esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dell'attività agricola, nonché eventuali nuove realizzazioni nei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Qualora non siano disponibili i locali e le strutture di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche altri locali e strutture comunque compatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, purché ubicati nel territorio dello stesso comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, a condizione che gli strumenti di pianificazione ammettano la destinazione residenziale o ricettiva.

3. Alle opere e ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento) come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14. Il comune può comunque concedere la deroga per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto. Le deroghe non sono applicabili alle strutture di nuova realizzazione. Non sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 1 del 1991, le aziende che esercitano attività agrituristica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

*Art. 8**Norme igienico-sanitarie*

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali, edilizi e d'igiene per i locali di abitazione nonché quelli definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

*Art. 9**Obblighi degli operatori agrituristicici*

1. Gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:
- a) esporre al pubblico l'autorizzazione o la denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 6, la lista dei prodotti - specificando quelli che non provengono né dall'azienda né da produttori agricoli trentini - e dei servizi offerti con l'indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio nonché, all'esterno, il marchio agrituristico provinciale;
 - b) osservare le prescrizioni disposte nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone giornalmente l'arrivo ai competenti organi di pubblica sicurezza in osservanza dell'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135;
 - d) comunicare al comune, entro il 30 settembre di ogni anno e con riferimento ai periodi di alta e bassa stagione dell'anno seguente, i prezzi che si intendono praticare per i servizi offerti, i periodi e gli orari di apertura al pubblico, da stabilire comunque nel rispetto dei limiti definiti dal regolamento di esecuzione di questo capo;
 - e) comunicare nel corso dell'anno di esercizio dell'attività agrituristica le eventuali variazioni apportate ai prezzi per i servizi offerti, ai periodi e agli orari di apertura al pubblico;
 - f) partecipare, con cadenza almeno quinquennale, alle iniziative di aggiornamento professionale previste dalla Provincia per la qualificazione dell'offerta agrituristica;
 - g) comunicare al comune entro trenta giorni ogni variazione dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 e la cessazione dell'attività.

Art. 10
Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività agrituristica nonché ai registri e alle altre scritture connesse dell'impresa agricola.

Art. 11
Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dall'articolo 166 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il comune competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica emette l'ordinanza-ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Chi esercita l'attività agrituristica in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 (da € 1.549,37 a € 7.746,85). In caso di autorizzazione incompleta la sanzione prevista è da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 (da € 516,46 a € 2.582,28).

3. Chiunque in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione al pubblico le espressioni "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico" e "agritur", nonché di termini attributivi derivati, è punito con la sanzione da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (da € 516,46 a € 3.098,74).

4. Nel caso di violazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e dell'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 (da € 516,46 a € 1.549,37).

5. Nel caso di violazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a), d), e), f) e g), si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 750.000 (da € 77,47 a € 387,34).

6. Nel caso di violazione dell'articolo 9, lettera b), si applica la sanzione da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 (da € 516,46 a € 1.549,37) e la sospensione dell'autorizzazione per trenta giorni. Qualora, nel medesimo anno, l'operatore sia recidivo decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

7. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere aggiornati annualmente, con provvedimento della Giunta provinciale, in misura non superiore alla variazione media annua accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni successivi a quello di entrata in vigore di questa legge. L'aggiornamento è reso pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 12
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata dal comune qualora alternativamente:

- a) sia venuto meno uno dei requisiti prescritti dall'articolo 6 per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) non sia stato intrapreso l'esercizio dell'attività agrituristica entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure non sia stata esercitata tale attività per un periodo consecutivo superiore a un anno.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica è disposta entro sessanta giorni dalla comunicazione d'inizio procedimento di cui all'articolo 25 della legge provinciale n. 23 del 1992, qualora l'interessato non dimostri l'insussistenza degli elementi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono comunicati agli interessati con le modalità di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 23 del 1992, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

4. I comuni comunicano alla struttura provinciale competente le sospensioni e le revoche delle autorizzazioni disposte ai sensi del presente articolo.

Art. 13***Marchio di qualificazione e classificazione dell'offerta agrituristica***

1. Al fine di qualificare e classificare l'offerta agrituristica trentina il regolamento di esecuzione di questo capo definisce il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole autorizzate ad esercitare l'attività agrituristica e il loro sistema di classificazione in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei servizi offerti.

2. L'utilizzo del marchio nella denominazione delle aziende, nel materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione è riservato alle aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

Art. 14***Disposizioni particolari per l'esercizio di attività a seguito della perdita del requisito di connessione e complementarietà***

1. A seguito della revoca dell'autorizzazione causata dal venir meno del requisito di complementarietà previsto dall'articolo 4, l'operatore, che abbia esercitato attività agrituristica per almeno un quinquennio, può chiedere al comune competente il rilascio della licenza di esercizio turistico-ricettivo nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 di quest'articolo, anche in deroga a un'eventuale diversa destinazione d'uso del territorio prevista dal piano regolatore generale.

2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere comunque rispettate le seguenti condizioni:

- a) esercizio di un'attività agricola significativa in relazione alla superficie disponibile e alle vocazioni produttive della zona;
- b) utilizzazione esclusiva dei locali provenienti dal recupero del patrimonio edilizio aziendale esistente;
- c) somministrazione di pasti e bevande costituite da materie prime prodotte o lavorate dall'impresa e da prodotti tipici trentini acquistati presso altri produttori agricoli singoli o associati della provincia di Trento in misura complessivamente non inferiore al 75 per cento dei prodotti agroalimentari utilizzati.

3. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi di quest'articolo perdono il requisito di ruralità.

CAPO III**DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO E DELLE STRADE DEI SAPORI**

Sezione I

Finalità

Art. 15***Finalità delle strade del vino e delle strade dei sapori***

1. Al fine di valorizzare i territori a vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), come da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge 27 marzo 2001, n. 122, e a quelli caratterizzati dalla presenza di prodotti trentini tipici riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, come da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000, della Commissione, del 20 dicembre 2000, e di altre produzioni agroalimentari tradizionali trentine, individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Provincia autonoma di Trento promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino e delle strade dei sapori.

Sezione II
Strade del vino

Art. 16

Definizione delle strade del vino

1. Le strade del vino sono percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione vitivinicola, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole - individuali o associate - aperte al pubblico, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistica integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta enoturistica del territorio e delle sue produzioni.

Art. 17

Gestione e fruizione delle strade del vino

1. Per la gestione e la fruizione delle strade del vino il regolamento di esecuzione di questa sezione definisce:

- a) gli standard minimi di qualità per la qualificazione dell'offerta enoturistica provinciale;
- b) le linee guida del disciplinare delle strade del vino, che in ogni caso deve prevedere la possibilità per i soggetti interessati di aderire anche successivamente al riconoscimento della strada;
- c) le modalità per giungere a un'immagine coordinata delle strade del vino, anche per il tramite di una specifica e omogenea segnaletica e cartellonistica informativa per tutto il territorio provinciale, definite ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), sottolettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. Possono aderire alle strade del vino gli operatori agricoli, commerciali, artigianali e turistici e le loro associazioni professionali, i consorzi di tutela, le enoteche, i musei della vite e del vino, le associazioni, le istituzioni e gli enti pubblici o privati operanti in campo culturale, turistico, ambientale, gli enti locali e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

3. Al fine di favorire l'informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione dei consumatori sulle produzioni vitivinicole trentine, sulla loro storia e le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali, la Giunta provinciale promuove e realizza corsi di formazione per la promozione e la valorizzazione delle strade del vino e realizza specifici centri d'informazione.

4. I comuni e la Provincia individuano la localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione delle strade del vino.

Art. 18

Disciplinare e comitato promotore

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione di ogni strada del vino è proposto alla Provincia da un comitato promotore. Al comitato promotore possono partecipare, in forma paritetica, i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Il dirigente del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola approva il disciplinare, qualora conforme a questa sezione, e riconosce la strada del vino entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda da parte del comitato promotore.

3. A seguito del riconoscimento della strada del vino, entro il termine previsto dal disciplinare, il comitato promotore convoca i soggetti aderenti alla strada del vino per l'elezione del comitato di gestione.

4. Il servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola effettua controlli, anche mediante apposite ispezioni, per la verifica del rispetto del disciplinare. Qualora siano riscontrate gravi inadempienze in ordine alla corretta gestione procede alla revoca del riconoscimento della strada del vino.

Art. 19

Comitato di gestione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, per la prima elezione il comitato di gestione è eletto dall'assemblea degli aderenti alle strade del vino e dura in carica tre anni.

2. Il comitato di gestione è composto dai soggetti individuati tra gli aderenti alla strada del vino in un numero, indicato dal disciplinare, che comunque non può essere superiore a dieci componenti. Il presidente è individuato dal comitato tra i propri componenti con le modalità previste dal disciplinare.

3. Il comitato di gestione:

- a) realizza e gestisce la strada del vino, nel rispetto del disciplinare;
- b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino;
- c) favorisce la promozione turistica della strada del vino;
- d) coordina, verifica e vigila sull'attuazione delle iniziative promosse;
- e) cura i rapporti con gli enti locali;
- f) decide sulle domande di adesione alla strada del vino da parte di nuovi soggetti; annualmente sottopone le adesioni alla ratifica dell'assemblea degli aderenti.

Art. 20

Assemblea degli aderenti alle strade del vino

1. I soggetti aderenti alla strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno per formulare al comitato di gestione indirizzi e proposte operative.

2. L'adesione alla strada del vino comporta l'accettazione, tramite la sottoscrizione del disciplinare, degli standard di qualità dei servizi da offrire e delle regole di funzionamento della strada del vino.

3. Le cantine, anche industriali, e le enoteche aderenti al disciplinare, in deroga alle disposizioni vigenti, possono effettuare la presentazione, la degustazione e la miscita di prodotti vitivinicoli, nel rispetto delle norme previste per le aziende agricole produttrici.

Sezione III

Strade dei sapori

Art. 21

Definizione delle strade dei sapori

1. Le strade dei sapori sono percorsi, segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli e mappe territoriali, entro territori ad alta vocazione rurale, caratterizzati da coltivazioni, produzioni e lavorazioni agroalimentari tipiche, da aziende agricole, individuali o associate, aperte al pubblico, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta turistica rurale integrata. Esse costituiscono strumento di promozione dello sviluppo rurale attraverso la valorizzazione e la fruizione in forma di offerta turistica del territorio e delle sue produzioni.

Art. 22

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori

1. Per l'individuazione e la disciplina delle strade dei sapori si applica la sezione II di questo capo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NEL SETTORE VITIVINICOLO

Art. 23

Semplificazione delle procedure nel settore vitivinicolo

1. Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'articolo 2, relativo alle dichiarazioni di raccolta, del regolamento (CE) n. 1282/2001, della Commissione del 28 giugno 2001, i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa a cui viene conferita la totalità del loro raccolto, sotto forma di uva o mosti, sono esentati dalla presentazione della stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. b), del regolamento (CE) n. 1282/2001.

2. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 16 della legge n. 164 del 1992, le società cooperative a responsabilità limitata possono presentare una denuncia di produzione delle uve destinate a vini a denominazione di origine controllata o ad indicazione geografica tipica, unica e riepilogativa dei dati relativi dei propri soci, qualora questi ultimi conferiscano la totalità dei loro prodotti alla cooperativa.

3. Con apposito regolamento sono fissate le scadenze e le modalità di presentazione delle dichiarazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica rilasciate ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge assumono durata a tempo indeterminato, qualora i titolari risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

2. Gli operatori agrituristici, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i locali e le strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica ai requisiti previsti dalla presente legge e alle prescrizioni eventualmente disposte dai comuni. Fino ad avvenuto adeguamento delle strutture gli operatori agrituristici possono proseguire nell'esercizio dell'attività secondo le disposizioni della legge provinciale n. 9 del 1986; alla scadenza del termine gli operatori che non abbiano provveduto all'adeguamento decadono dall'autorizzazione.

3. I soggetti già iscritti all'elenco provinciale degli operatori agrituristici di cui all'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1986 e provvisti sulla base della stessa legge dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti d'ufficio all'elenco di cui all'articolo 3.

Art. 25

Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di esecuzione della stessa, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 26

Entrata in vigore

1. I capi II, III e IV di questa legge entrano in vigore con l'entrata in vigore dei relativi regolamenti di esecuzione.

Art. 27

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 2, comma 6, è abrogata la legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, fatta eccezione per l'articolo 18.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 19 dicembre 2001

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI

NOTE

Avvertenza

Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, con la collaborazione dei servizi della Giunta, al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.

Nota all'articolo 3

- La legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 (B.U. 12 settembre 2000, n. 38 - suppl. I), concerne "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)".
- Il capo II (Archivio provinciale delle imprese agricole) della l.p. 11/2000 prevede l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) quale strumento per l'individuazione e la qualificazione dei soggetti che operano in agricoltura, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dalla programmazione provinciali, nonché dalla normativa statale e dell'Unione europea (articolo 21, comma 1).
- Con decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2001, n. 9-60/Leg. (B.U. 22 maggio 2001, n. 21), è stato emanato il regolamento recante "Articolo 21, comma 6, della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11: approvazione dello schema di 'Regolamento per la predisposizione, per la tenuta e per la gestione dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) in attuazione del capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11".
- La legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (B.U. del 27 febbraio 1954, n. 6), come da ultimo modificata dalla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1, concerne "Vigilanza sulle cooperative".
- L'articolo 2 della l.r. 7/1954, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° novembre 1993, n. 15, dispone:

"Art. 2

È istituito, quale organo dell'amministrazione regionale, l'Ufficio del registro delle cooperative', con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

L'Ufficio di cui al precedente comma sostituisce il registro istituito presso le prefetture in base al R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 a tutti gli effetti previsti da tali leggi e da ogni altra disposizione concernente le cooperative.

Nel registro si iscrivono le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, le cooperative ed i consorzi delle cooperative della rispettiva provincia distintamente, secondo la loro appartenenza, ad una delle seguenti categorie:

 - a) cooperative di consumo;
 - b) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
 - c) cooperative di produzione e lavoro;
 - d) cooperative edilizie;
 - e) cooperative di servizio, miste e varie, escluse le cooperative di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;
 - f) cooperative di credito, con le sottocategorie:
 - 1) casse rurali;
 - 2) casse di credito cooperativo;
 - 3) banche popolari;
 - g) cooperative sociali, con le sottocategorie:
 - 1) cooperative di gestione di servizi sociosanitari, culturali ed educativi;
 - 2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - 3) consorzi di solidarietà sociale costituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.

L'appartenenza alla categoria è determinata, di regola, dall'attività prevalente della cooperativa."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 230 bis del codice civile vigente dispone:

"Art. 230 bis
Impresa familiare

Salvo che sia configurabile da diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipanti. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa della

presentazione del lavoro ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

Nota all'articolo 6

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (G.U. 16 luglio 1980, n. 193), come da ultimo modificato dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362, concerne "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

- L'articolo 37 del d.p.r. 327/1980 dispone:

"Art. 37

Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attività, anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente e occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo n. 3) del presente regolamento, prevista visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni.

Il libretto di idoneità sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validità un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune ad un altro.

Per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorità del comune di provenienza attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria.

Presso il comune che rilascia il libretto di idoneità sanitaria è istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 comma primo n. 3) del presente regolamento può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica."

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (G.U. 26 giugno 1931, n. 146), come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, concerne "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

- Gli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 rispettivamente dispongono:

"Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitto contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti."

- La legge 9 febbraio 1963, n. 59 (G.U. 16 febbraio 1963, n. 44), come modificata dall'articolo unico della legge 14 giugno 1964, n. 477, concerne "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".

- L'articolo 5 delle l. 59/1963 dispone:

"Art. 5

L'autorizzazione è negata solo se i produttori agricoli e i rappresentanti delle persone giuridiche richiedenti hanno riportato condanne negli ultimi cinque anni per delitti, previsti anche da leggi speciali, contro la economia pubblica, l'industria e il commercio e la salute pubblica."

- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. 30 luglio 1998, n. 176) concerne "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

- La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (B.U. 9 dicembre 1992, n. 50), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, concerne "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo".

- L'articolo 23 della l.p. 23/1992, come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, dispone:

*"Art. 23**Denuncia di inizio attività e silenzio assenso*

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla struttura competente in via principale per il procedimento, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta alla struttura competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.
2. La Giunta provinciale determina i casi in cui la disposizione di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell'atto di consenso dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
3. La Giunta provinciale determina i casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, di licenza, di abilitazione, di nullaosta, di permesso o di altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità di procedimenti, dalla medesima deliberazione. In tali casi la struttura competente per il procedimento in via principale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.
4. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione.
5. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina urbanistica."

Nota all'articolo 7

- La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (B.U. 15 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 10 novembre 2000, n. 14, concerne "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento".

Nota all'articolo 8

- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (G.U. 4 giugno 1962, n. 139), come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, concerne "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (G.U. 13 giugno 1997, n. 136 - suppl. ord.), come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concerne "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari".
- L'articolo 9 del d.lgs. 155/1997, come modificato dall'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dispone:

*"Art. 9**Norme transitorie e finali*

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività."

Nota all'articolo 9

- Per il r.d. 773/1931 vedi la nota all'articolo 6.
- L'articolo 109 del r.d. 773/1931, come sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, dispone:

"Art. 109

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando,

entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno."

Nota all'articolo 11

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (G.U. 30 novembre 1981, n. 329 - suppl. ord.), come da ultimo modificata dall'articolo 166 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concerne "Modifiche al sistema penale".
- L'articolo 18 delle l. 689/1981, come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, dispone:

"Art. 18

Ordinanza - ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti invitati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza ingiunzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14 del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

Nota all'articolo 12

Per la l.p. 23/1992 vedi la nota all'articolo 6.

- L'articolo 25 della l.p. 23/1992 dispone:

"Art. 25

Comunicazione al soggetti interessato dell' inizio del procedimento

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all' articolo 1 provvedono a dare notizia dell' avviso del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione;
- b) l' oggetto del procedimento promosso;
- c) il servizio competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento;
- d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso, con l'indicazione della fronte;
- f) le fasi del procedimento e i tempi ad esse necessari, anche se riguardanti altre amministrazioni.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, si provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione procedente.

4. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista."

- L'articolo 33 della l.p. 23/1992, come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, dispone:

"Art. 33

Comunicazione

1. Dell'atto amministrativo, pure se di archiviazione, è data comunicazione, anche per estratto, ai soggetti ai quali esso direttamente si riferisce.

2. Nel caso di atti amministrativi a contenuto sfavorevole, la comunicazione è eseguita da parte della struttura che cura l'atto, mediante consegna diretta all'interessato o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con notifica per mezzo di ufficiale giudiziario o messo provinciale o comunale. In caso di positiva concessione di ausili economici la comunicazione può essere invece eseguita con lettera ordinaria.

3. Quando la comunicazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero di destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti, si procede alla comunicazione nei modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto dell'atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nell'albo pretorio del comune ove ha sede l'organo che lo ha emanato.

4. Le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti provinciali vigenti sono effettuate con le modalità di cui al comma 2 anche qualora le leggi o i regolamenti dispongano diversamente."

Nota all'articolo 15

- La legge 10 febbraio 1992, n. 164 (G.U. 26 febbraio 1992, n. 47 - suppl. ord.), come da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge 27 marzo 2001, n. 122, concerne la "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine".
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 (G.U.C.E. serie L 208 del 24 luglio 1992), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (G.U. 12 ottobre 1999, n. 240), concerne "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. 5 giugno 1998, n. 129), come da ultimo modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concerne "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- L'articolo 8 del d.lgs. 173/1998 dispone:

*"Art. 8**Valorizzazione del patrimonio gastronomico*

1. Per l'individuazione dei 'prodotti tradizionali', le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei 'prodotti tradizionali'.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai 'prodotti tradizionali' di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico."

Nota all'articolo 17

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114 - suppl. ord.), come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125, concerne "Nuovo codice della strada".
- L'articolo 39 del d.lgs. 285/1992 dispone:

*"Art. 39**Segnali verticali*

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

- a) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
- b) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
 - a) segnali di precedenza;
 - b) segnali di divieto;
 - c) segnali di obbligo;
- c) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
 - a) segnali di preavviso;
 - b) segnali di direzione;
 - c) segnali di conferma;
 - d) segnali di identificazione strade;
 - e) segnali di itinerario;
 - f) segnali di località e centro abitato;
 - g) segnali di nome strada;
 - h) segnali turistici e di territorio;
 - i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
 - l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'articolo 38."

Nota all'articolo 23

Il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001 (G.U.C.E. serie L 176 del 29 giugno 2001), reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e reca modifiche al regolamento (CE) n. 1623/2000.

- L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 dispone:

"Art. 2

1. Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve (in prosieguo: "i vendemmiatori") presentano ogni anno alle autorità competenti designate dagli Stati membri una dichiarazione di raccolto, nell'unità amministrativa prevista, recante almeno le indicazioni di cui alla tabella A e, se del caso, alla tabella B dell'allegato.

Gli Stati membri possono prevedere la presentazione di una dichiarazione per azienda.

2. Sono dispensati dalla dichiarazione di raccolto i vendemmiatori:

- a) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata tal quale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo d'uva;
- b) le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non è stato e non sarà, neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi forma;
- c) le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto viene interamente conferito ad una cantina cooperativa o ad un'associazione a cui aderiscono. In tal caso i vendemmiatori rilasciano alla cantina cooperativa o dell'associazione una dichiarazione recante:
 - i) il cognome, il nome e l'indirizzo del viticoltore;
 - ii) il quantitativo di uva consegnato;
 - iii) la superficie della vigna in oggetto e la sua ubicazione.

La cantina cooperativa o l'associazione verifica, sulla base delle informazioni in suo possesso, l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione.

3. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 4, gli Stati membri possono esentare dalla dichiarazione di raccolto:

- a) i vendemmiatori che trasformano direttamente o fanno trasformare in vino, per loro conto, la totalità del loro raccolto di uve;
- b) i vendemmiatori aderenti ad una cantina cooperativa o ad un'associazione che conferiscono la totalità del loro raccolto, sotto forma di uve e/o di mosti, a detta cantina cooperativa o associazione, compresi i vendemmiatori di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

- Per la l. 164/1992 vedi la nota all'articolo 15.

- L'articolo 16 della l. 164/1992 dispone:

"Art. 16

Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola

1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.

2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le denunce stesse, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:

- a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;
- b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;
- c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispezzione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispezzione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3/a), il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione."

Nota all'articolo 24

- La legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (B.U. 18 marzo 1986, n. 12), come da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, concerne "Disciplina dell'agriturismo".

- L'articolo 15 della l.p. 9/1986 dispone:

"Art. 15

Elenco degli operatori agrituristici

1. È istituito l'elenco degli operatori agrituristici della provincia di Trento, cui sono iscritti tutti coloro ai quali sia stata rilasciata o rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo.

2. La revoca o il diniego di rinnovo dell'autorizzazione comportano la cancellazione dall'elenco.

3. L'elenco è tenuto dal servizio competente, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale."

Nota all'articolo 27

- Per la l.p. 9/1986 vedi la nota all'articolo 24.

- L'articolo 18 della l.p. 9/1986 dispone:

"Art. 18

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, recante

"Interventi organici in materia di agricoltura"

1. L'articolo 23 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

'Art. 23

Iniziativa agrituristiche

Al fine di incentivare l'agriturismo, ai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici o la cui domanda di autorizzazione sia stata valutata positivamente dalla Commissione agrituristica provinciale, di cui al provvedimento legislativo 'Disciplina dell'agriturismo', può essere concesso un contributo in conto capitale nei limiti di cui all'articolo 8 per la sistemazione o l'ammodernamento dei locali e delle strutture necessari per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse anche per attività agrituristiche promosse fuori delle zone sfavorite di cui all'articolo 18; in tal caso i predetti limiti sono ridotti di dieci punti percentuali.

Le società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e delle malghe, ai fini dell'ordine di priorità e dell'entità dell'intervento, sono equiparate ai soggetti di cui al numero 5) dell'articolo 2.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione, le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono revocate nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei termini previsti dall'articolo 7."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 23 giugno 2000, n. 89, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell'assessore Dario Pallaoro), concernente "Disciplina dell'esercizio dell'attività agrituristica, delle strade del vino e delle strade dei sapori".

- Assegnato alla Seconda commissione permanente il 17 luglio 2000.

- Parere favorevole della Seconda commissione permanente espresso il 1° marzo 2001.

- Approvato dal Consiglio provinciale il 12 dicembre 2001.